



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Terza Sezione civile**

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

**sentenza non definitiva**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80744 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 posta in deliberazione all'udienza del 5 ottobre 2015, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi e vertente

**tra**

**Hassler Investements S.p.a.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Enrico Ferone che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

**attrice;**

**e**

**Banco Popolare Società Cooperativa**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e **Aletti & c. Banca di investimento Mobiliare S.p.a.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Enrico Gabrielli che le rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Carlo Pavesi e Stefano Verzoni del Foro di Milano, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

**convenute;**

**nonché nei confronti di**



**Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone**, elettivamente domiciliate in Roma, Via Aurelia n. 137, presso lo studio dell'Avv. Simone De Angelis, che le rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Stefano Verzoni del Foro di Milano, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**convenute;**

**Oggetto:** intermediazione finanziaria

**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 5 ottobre 2015

### **ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Hassler Investements S.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca di Novara s.p.a.), la Aletti & c. Banca di investimento Mobiliare S.p.a, nonché le Sigg.re Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare la responsabilità precontrattuale/extracontrattuale in cui sono incorse Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Aletti S.p.a, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Società Cooperativa, nello svolgimento delle proprie funzioni, per tutte le violazioni normative, regolamentari e ogni ulteriore presupposto descritto nella narrativa (...), nei confronti di Hassler Investments S.p.a. e per l'effetto condannare Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Banca Aletti S.p.a, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Soc. Coop. a risarcire a Hassler Investments S.p.a. tutti i danni sofferti in conseguenza della stipulazione del contratto derivato, pari a tutti i flussi da quest'ultima versati, nonché ai costi occulti illegittimamente sopportati dalla stessa società, il tutto nella misura di euro 2.701.160,32, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere, anche



alla luce delle maturande scadenze di pagamento ai sensi del contratto derivato in corso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; - in via gradata, accertare e dichiarare la nullità del contratto derivato stipulato in data 14 aprile 2009 meglio indicato in narrativa e per l'effetto condannare in solido Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Banca Aletti S.p.a, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Soc. Coop. a restituire a Hassler Investments S.p.a. tutti i flussi da questa versati ai sensi del contratto derivato oltre ai costi illegittimamente subiti il tutto nella misura di euro 2.701.160,32, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere, anche alla luce delle maturande scadenze di pagamento ai sensi del contratto derivato in corso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; - in ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto derivato stipulato in data 15 aprile 2009 per errore essenziale ex art. 1429 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto condanare in solido Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Banca Aletti S.p.a, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Soc. Coop. a restituire a Hassler Investments S.p.a. tutti i flussi da questa versati ai sensi del contratto derivato oltre ai costi illegittimamente subiti il tutto nella misura di euro 2.701.160,32, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere, anche alla luce delle maturande scadenze di pagamento ai sensi del contratto derivato in corso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; - in ogni caso, dichiarare la risoluzione del contratto derivato stipulato in data 14 aprile 2009 per violazione dell'art. art. 21 TUF e degli artt. 27, 28, 29 e 31 del Regolamento 16190/2007 senza alcun onere per Hassler Investments S.p.a., oltre che condannare in solido Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Banca Aletti S.p.a, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Soc. Coop. a risarcire a Hassler Investments S.p.a. danni nella misura pari ad euro 2.701.160,32, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere, anche alla luce delle maturande scadenze di pagamento ai sensi del contratto derivato in corso,



oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; accertare e dichiarare il danno cagionato ad Hassler Investments S.p.a. dalla violazione di tutti gli obblighi di informazione, classificazione e di astensione in cui è incorsa Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Aletti S.p.a, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Soc. Coop. nella misura che il Giudice vorrà stabilire, anche in via di estremo subordine ai sensi dell'art. 1226 c.c. e per l'effetto condannare in solido Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Banca Aletti S.p.a, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone entrambe nella qualità di dipendenti di Banco Popolare Soc. Coop., al risarcimento del predetto danno”.

A fondamento della svolta domanda, la Hassler Investments S.p.a., società operante nel settore immobiliare e, segnatamente, nel campo della ricettività alberghiera, rappresentava in fatto: di avere stipulato, nell'aprile del 2009, un contratto derivato con la Banca popolare di Novara S.p.a. (oggi confluita nel gruppo Banco Popolare Soc. Coop.); con contratto del 31 maggio 2006 aveva ottenuto un finanziamento da un diverso istituto di credito da rimborsare con rate semestrali comprensive di capitale ed interessi determinati sulla base del tasso Euribor a 6 mesi; su iniziativa della Banca Popolare di Novara, l'attrice veniva sollecitata alla stipulazione di contratti finanziari derivati per la copertura del rischio del tasso di interesse; l'attività di sollecitazione veniva svolta dai dipendenti della Banca (Sigg.re Palmeri e Marrone) non abilitati a svolgere la professione di promotori finanziari e senza la preventiva individuazione e classificazione delle caratteristiche della società ai fini dell'attribuzione della qualifica di cliente professionale o al dettaglio; in particolare, la Banca con documento del 4 marzo 2009 forniva una presentazione predisposta dalla Banca Aletti, di diversi possibili contratti derivati che la società avrebbe potuto stipulare; con successive mail (11 marzo 2009, 2 aprile 2009, 8 aprile 2009), se sempre in assenza del profilo di rischio e per mezzo di soggetti non abilitati, venivano definiti i termini economici del contratto derivato proposto (*interest rate swap*); in data 9 aprile 2009 il legale rappresentante della società firmava la lettera di classificazione come cliente professionale unitamente al contratto di consulenza finanziaria gratuita e il 14 aprile firmava la documentazione afferente al contratto derivato; quest'ultimo, in particolare, prevedeva, al fine di proteggere la società dal rischio dell'innalzamento del tasso



Euribor, l'obbligo per la Banca di corrispondere, con cadenza semestrale, un tasso pari all'Euribor 6M (calcolato su un importo nozionale in ammortamento, pari a quello del contratto di finanziamento) e un'obbligo della società di versare alla Banca, sempre con cadenza trimestrale, un tasso fisso pari al 3,63%, moltiplicato per il medesimo importo nozionale di riferimento; il meccanismo negoziale previsto era tale per cui nel caso in cui il valore Euroribor 6M fosse risultato inferiore al 3,63%, spettava alla Banca versare alla società la differenza, in caso contrario, sarebbe toccato alla società la differenza tra il valore dell'Euribor 6M in eccedenza rispetto al 3,63%; a seguito dell'andamento negativo del contratto derivato, che dal 2010 all'aprile del 2013 aveva generato flussi negativi per la società pari ad euro 1.398.601,29, la società si rivolgeva alla società Ingegna Finanza per verificare l'adeguatezza del contratto e gli effettivi elementi di costo e di rischio derivanti dal contratto medesimo; dall'analisi svolta emergeva l'applicazione di costi non dichiarati pari ad euro 200.000,00 e l'inadeguatezza dell'operazione proposta a garantire una finalità di copertura; rappresentate queste incongruenze alla Banca, quest'ultima rispondeva che nessuna informazione era tenuta a fornire alla società, laddove quest'ultima risultava profilata come investitore professionale.

Tanto rappresentato in fatto, la Hassler Investments S.p.a., svolgeva le seguenti considerazioni in diritto osservando che: 1) in via preliminare, nonostante l'art. 21 del contratto quadro prevede che la competenza di un collegio di arbitri "in relazione a controversie concernenti l'efficacia, la validità, l'esecuzione, la risoluzione, o l'interpretazione dell'accordo", la competenza sia del Tribunale adito perché la domanda è volta all'accertamento di un illecito extracontrattuale che, come tale, non rientra tra le controversie contemplate dalla clausola compromissoria; 2) la banca ha violato la normativa posta a tutela degli investitori (art. 21 TUF, artt. 27, 28, 29, e 31 Regolamento 16190/2007) perché: a) ha proposto la negoziazione di strumenti finanziari in assenza di una previa profilazione del cliente e per mezzo di soggetti non legittimati a svolgere l'attività di promotori finanziari; b) avendo condotto l'attività di sollecitazione mediante mail, ha violato le norme inderogabili sulla offerta fuori sede di prodotti finanziari con la conseguenza che il contratto derivato stipulato deve considerarsi nullo; c) ha errato nella profilazione del cliente ritenendolo professionale nonostante non avesse mai utilizzato strumenti finanziari; d) ha omesso di



fornire alla società le informazioni necessarie a renderla edotta della complessità dell'operazione negoziale e, in particolare, non ha fornito informazioni in ordine al valore iniziale dell'operazione stipulata (*mark to market*) con la conseguenza che, essendo l'indicazione del *mark to market* essenziale ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto, il contratto è nullo per indeterminatezza o indermenitabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c.; e) ha omesso l'indicazione di adeguate soluzioni alternative rispetto a quella conclusa; f) ha omesso di informare che agiva in conflitto di interessi; g) nel contratto non è prevista, sull'errata considerazione del cliente come professionale, la facoltà di recedere ex art. 30, comma 6, TUF, con la conseguenza che il contratto è nullo; in ogni caso, anche a voler considerare il cliente professionale la banca, in violazione del dovere di correttezza non ha informato la società in ordine alla rinuncia alla facoltà di recesso stante la qualifica di investitore professionale; 3) le plurime violazioni di cui al punto 2, oltre ad essere fonte di responsabilità precontrattuale della banca e dei suoi dipendenti determinato la nullità del contratto per a) violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. e b) per indeterminatezza dell'oggetto per mancata indicazione da parte della banca alla società del *mark to market* iniziale negativo; c) per mancanza di causa in concreto in quanto, le condizioni economiche (valore iniziale negativo) erano tali per cui la società non avrebbe mai potuto trarre beneficio dal contratto, ma solo perdite; 4) il contratto risulta comunque annullabile per errore essenziale sull'oggetto; 5) la violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 27, 28, 29, e 31 Regolamento 16190/2007 costituiscono inadempimento imputabile alla banca e il conseguente diritto alla risoluzione e al risarcimento del danno che viene quantificato in euro 2.488.391,88.

Si costituivano il Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca di Novara s.p.a.) e la Aletti & c. Banca di investimento Mobiliare S.p.a le quali così concludevano: “- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale rispetto a tutte le domande formulate nei confronti del Banco popolare e, per l'effetto, dichiarare la competenza del collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 21.2 dell'accordo quadro; - in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa da Hassler nei confronti di Banca Aletti per difetto di legittimazione passiva; - in subordine, nel merito, respingere integralmente le domande avversarie.



Le banche convenute, a sostegno del rigetto della domanda attorea rappresentavano: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito stante la clausola compromissoria di cui all'art. 21, comma 2, del contratto quadro stipulato in data 16 aprile 2009 in quanto tutte le domande formulate in via gradata da parte attrice rientrano nel perimetro di applicazione di detta clausola, mentre per quelle riguardanti la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale del Banco, "si tratta di pretese assorbite dalla stipulazione del contratto derivato che costituisce - nella prospettazione avversaria - la fonte del pregiudizio"; con riferimento alle domande proposte nei confronti di Banca Aletti, il difetto di legittimazione passiva in quanto il pregiudizio lamentato dall'attrice non ha nessuna connessione con la condotta di Banca Aletti che si è limitata nel marzo 2014, e quindi successivamente alla stipulazione del contratto derivato, a proporre un'ipotesi di rinegoziazione del contratto medesimo a seguito della richiesta inoltrata dal cliente in data 17 maggio 2013; nel merito, la domanda proposta dall'attrice non è comunque fondata.

Si costituivano, poi, le Sigg.re AnnaMaria Palmeri e Susanna Marrone, le quali così concludevano: "- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa da Hassler nei confronti delle convenute, per difetto di legittimazione passiva delle medesime e, per l'effetto, estromettere entrambe dal giudizio; - in ogni caso, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento; - in subordine, nel merito, respingere integralmente le domande avversarie".

A sostegno del rigetto della domanda attorea rappresentavano: in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra Anna Maria Palmeri (residente in Novare, viale Roma 6), la quale, stante un caso di omonimia, non è la stessa Anna Maria Palmeri che ha intrattenuto rapporti con la Hassler nella filiale di Roma, avendo svolto le sue mansioni contrattuali solo presso la sede centrale o altre dipendenze della Banca situate in Novara (doc 7); il difetto di legittimazione delle convenute in quanto le Sigg.re Anna Maria Palmeri e Susanna Marrone non sono parti del contratto derivato di cui è causa; la nullità dell'atto di citazione nel quale non è individuata alcuna condotta riconducibile alle Sigg.re AnnaMaria Palmeri e Susanna Marrone idonea a cagionare il lamentato danno; nel merito, la circostanza per cui le Sigg.re AnnaMaria Palmeri e Susanna Marrone siano stata citate nella loro qualità di



dipendenti del Banco, esclude di per sé la sussistenza di una responsabilità personale visto che l'operato è stato svolto dalle stesse in nome e per conto dell'istituto in adempimento del rapporto di preposizione.

Con ordinanza resa in data 28 aprile 2015, il Tribunale, ritenuta la necessità di decidere separatamente dal merito, le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5 ottobre 2015, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di scritti conclusivi.

\*\*\*\*\*

1. Deve essere, in via preliminare, esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale, sollevata dal Banco Popolare soc. coop., per essere devoluta la cognizione della presente controversia alla competenza arbitrale.

L'eccezione risulta meritevole di accoglimento.

L'art. 21 dell'accordo quadro stipulato tra la Banca Popolare di Novara S.p.A. e la Hassler Investments S.p.A. prevede che "qualsiasi controversia concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, la risoluzione o l'interpretazione dell'accordo sarà decisa da un collegio di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale, dai primi due arbitri o, nel caso costoro non raggiungano un accordo entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale ove la Banca la la sede legale. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed applicando le regole procedurali dettate dagli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile".

Ebbene, alla luce del disposto contenuto, onnicomprensivo, nella richiamata disposizione negoziale, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere in relazione al contratto quadro.

Parte attrice deduce, sin dall'atto introduttivo del giudizio, che la domanda proposta dalla Hassler non ricadrebbe nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria ora



fedelmente riportata in quanto essa avrebbe ad oggetto “l'accertamento dell'illecito extracontrattuale della banca consistente nell'aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione del contratto derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio alla società” e che tali condotte importerebbero la “nullità dei contratti stipulati a valle di queste condotte” (atto di citazione, pag. 8).

Il Tribunale non condivide una simile argomentazione.

Come correttamente osservato dalla dottrina (menzionata dalla difesa degli istituti di credito convenuti), infatti, il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi di possibile oggetto delle future controversie, per la loro ampiezza e per la possibile interconnessione con altre categorie potenzialmente oggetto di lite, deve essere letto in senso estensivo con la conseguenza di dovere effettivamente presumere che, trattandosi di formule ellittiche, le parti hanno inteso fare generico riferimento a tutte le controversie insorgenti dal contratto. D'altra parte, una simile interpretazione delle clausole compromissorie diviene necessitata dal disposto di cui all'art. 808 quater c.p.c. a mente del quale nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Ebbene, nel caso di specie, una lettura estensiva della clausola compromissoria porta a ritenere che, con essa, le parti abbiano inteso rimettere alla cognizione arbitrale tutte le controversie che dovessero insorgere sulla base del contratto quadro tra loro stipulate. D'altra parte, non appare pleonastico osservare come, secondo la stessa prospettazione della parte attrice, la valutazione circa la sussistenza di un “illecito extracontrattuale della banca consistente nell'aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione del contratto derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio alla società” non assume una sua autonomia in quanto (come detto, sulla base delle stesse allegazioni della Hassler) da essere deriverebbe una valutazione in termini di nullità o di annullamento dei contratti derivati e, dunque, una valutazione in termini di invalidità di essi. Ancora, merita di essere osservato che, secondo recente giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata



conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass., 23 marzo 2016, n. 5762). E, tuttavia, una volta concluso il contratto, ogni valutazione inerente la responsabilità precontrattuale/extracontrattuale di una delle parti, passa per una analisi di come quel comportamento illecito si sia effettivamente tradotto nel contenuto del programma negoziale non essendo più scindibile il profilo della condotta da quello del contenuto del contratto. Infatti, la condotta illecita precontrattuale di una delle parti, in questi casi, assumerà rilievo in quanto la controparte avrà stipulato a condizioni che non avrebbe accettato ove quella condotta fosse stata ispirata ai canoni della buona fede e della correttezza.

Tale rapporto tra condotta illecita e contenuto del contratto si ravvisa nelle conclusioni rassegnate dalla parte attrice la quale dall'accertamento della "responsabilità precontrattuale/extracontrattuale" del Banco Popolare fa discendere la sussistenza dei "danni sofferti in conseguenza della stipulazione del contratto derivato, pari a tutti i flussi" versati dalla Hassler.

In definitiva, depongono a favore della competenza arbitrale sia una lettura "necessariamente" (in quanto imposta dall'art. 808 quater c.p.c.) estensiva della clausola arbitrale contenuta nel contratto quadro sia il contenuto dell'atto di citazione che, pur collocando temporalmente l'illecito perpetrato dalla banca ad un momento antecedente alla stipulazione del contratto, fa discendere dalla stipulazione del contratto i danni asseritamente subiti dalla società Hassler.

Per completezza di esposizione, giova anche osservare che all'accoglimento dell'eccezione di compromesso non è di ostacolo la pendenza, per come si vedrà nel prosieguo, della controversia che vede coinvolte la Banca aLetti e le Sig.re Susanna Marrone e Anna Maria Palmieri. Infatti, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.



Alla luce delle precedenti considerazioni, consegue l'incompetenza del Tribunale in ordine alle azioni esercitate dalla Hassler Investements S.p.a. nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa.

Alla luce della pronunzia della Corte costituzionale (sent. 19 luglio 2013, n. 223) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter secondo comma c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo civile, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. secondo cui, nell'ipotesi in cui l'attore erri nell'individuazione dell'organo munito di potestas decidendi, il processo prosegue dinanzi all'autorità competente, occorre fissare un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale.

**2.** La devoluzione della cognizione in ordine alla presente controversia non opera con riferimento alla posizione della Banca Aletti che, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, non è parte del contratto stipulato in data 16 aprile 2009.

In ordine alla posizione della Banca Aletti, non è poi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva pure sollevata da detta convenuta. Infatti, sia pure in modo assai generico, parte attrice ha dedotto che la Banca Aletti avrebbe predisposto una non meglio qualificata "presentazione" dei diversi possibili contratti derivati che la società attrice avrebbe potuto stipulare per coprirsi dal rischio di tasso di interesse (atto di citazione pagg. 2 e 3). Conseguentemente, l'attrice sembra dedurre una responsabilità della Banca Aletti per avere indotto, quanto meno colposamente, la Hassler a stipulare i contratti con la Banca Popolare di Novara S.p.A. La responsabilità, dunque, appare fondata sull'art. 2043 c.c.: va da sé che ogni altra considerazione attiene al merito della controversia.

Avendo parte attrice richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la domanda proposta dalla Hassler nei confronti della Banca Aletti deve essere separata dalle altre e rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio.

**3.** Deve, invece, essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Sig.re Susanna Marrone e Anna Maria Palmieri dipendenti della Banca Popolare di Novara (oggi Banco Popolare soc. coop.).

Parte attrice addebita alle predette Sig.re Susanna Marrone e Anna Maria Palmieri di avere inviato alcune mail, di avere effettuato talune telefonate e, dunque, di avere svolto una



attività di sollecitazione alla stipulazione del contratto derivato pur non essendo esse promotrici finanziarie.

Ebbene, ritiene il Tribunale che l'attività da esse svolta, per come sommariamente descritta da parte attrice (invio di alcune mail ed esecuzione di alcune telefonate) si collochi all'interno della attività della Banca Popolare di Novara, unico soggetto passivamente legittimato a rispondere degli illeciti connessi alla stipulazione del contratto quadro con la Hassler. Le dipendenti attraverso le quali la società convenuta ha materialmente agito restano, invece, del tutto estranee al rapporto negoziale: né d'altra parte, l'attrice ha specificato la commissione, da parte delle Sig.re Susanna Marrone ed Anna Maria Palmieri, di un autonomo illecito del quale debba rispondere la banca convenuta. Né, sul punto, appare condurre ad una diversa soluzione la circostanza, dedotta dall'attrice, che le Sig.re Susanna Marrone ed Anna Maria Palmieri hanno agito non munite del titolo di promotrici finanziarie, in quanto esse hanno agito, per come risulta dagli atti, come semplici dipendenti della banca. D'altra parte, dalla semplice lettura dei documenti contrattuali risulta che essi sono stati stipulati dalla Banca Popolare di Novara S.p.A. senza l'intervento di alcun promotore finanziario.

In altre parole, l'attrice, infatti, non individua una specifica condotta direttamente ascrivibile alle dipendenti oggi convenute che si distingua dalla posizione della Banca per conto della quale esse operavano. In difetto di una simile allegazione, la domanda proposta dalla Hassler Investements S.p.a. nei confronti delle Sig.re Susanna Marrone ed Anna Maria Palmieri deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle predette convenute.

**4.** In conclusione, la presente sentenza è definitiva nei rapporti tra la Hassler Investements S.p.a., da una parte, ed il Banco Popolare soc. coop. (per incompetenza del tribunale) e le Sig.re Susanna Marrone ed Anna Maria Palmieri (per difetto di legittimazione passiva) dall'altra. Conseguentemente, atteso il carattere definitivo della presente pronuncia, parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore delle predette parti, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014). Si precisa che viene utilizzato lo scaglione di



riferimento in relazione al valore della domanda (pari ad €. 2.701.160,32) escluso il compenso per l'attività istruttoria/trattazione non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Ogni decisione in ordine alle spese nei rapporti tra l'attrice e la Banca Aletti deve essere riservata alla pronunzia definitiva in merito a tale rapporto.

**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *dichiara - con riferimento alla domanda proposta dalla Hassler Investements S.p.a. nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca Popolare di Novara S.p.A.) - l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al collegio arbitrale previsto dall'art. 21 del contratto quadro stipulato tra le predette parti in data 16 aprile 2009;*
- II) *fissa in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio;*
- III) *dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Hassler Investements S.p.a. nei confronti delle Sig.re Susanna Marrone ed Anna Maria Palmieri per difetto di legittimazione passiva delle predette;*
- IV) *rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Aletti & c. Banca di investimento Mobiliare S.p.a.;*
- V) *dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio tra parte attrice e la Aletti & c. Banca di investimento Mobiliare S.p.a.;*
- VI) *condanna la Hassler Investements S.p.a. alla refusione, in favore del Banco Popolare soc. coop., delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 25.204,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;*



VII) *condanna la Hassler Investements S.p.a. alla refusione, in favore delle Sig.re Susanna Marrone ed Anna Maria Palmieri, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 25.204,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;*

*Roma, 23 aprile 2016*

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)

